

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 8 agosto 2016

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI COSTITUZIONALI

LEGGE COSTITUZIONALE 28 luglio 2016, n. 1.

Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare. (16G00168). Pag. 1

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Camera dei deputati

DELIBERA 27 luglio 2016.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie. (16A05822). Pag. 3

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 2016.


Scioglimento del consiglio comunale di Carezzano e nomina del commissario straordinario. (16A05813). Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Guidonia Montecelio e nomina del commissario straordinario. (16A05814). Pag. 6

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 2016.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 10 al 22 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Foggia e di Taranto. (16A05926). Pag. 7



LEGGI COSTITUZIONALI

LEGGE COSTITUZIONALE 28 luglio 2016, n. 1.

Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge costituzionale:

Art. 1.

Modifica all'articolo 2 della legge costituzionale n. 1 del 1963

1. Il primo comma dell'articolo 2 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, di seguito denominato «legge costituzionale n. 1 del 1963», è sostituito dal seguente:

«La Regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia, di Udine, di Pordenone e di Trieste».

Art. 2.

Modifica all'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1963

1. Al numero 3) dell'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1963, dopo le parole: «di nuovi Comuni» sono inserite le seguenti: «, anche in forma di Città metropolitane,».

Art. 3.

Modifica all'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1963

1. Al primo comma dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «, alle Province ed ai Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «ed ai Comuni, anche nella forma di Città metropolitane,».

Art. 4.

Sostituzione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 1 del 1963

1. L'articolo 11 della legge costituzionale n. 1 del 1963 è sostituito dal seguente: «Art. 11. — 1. I Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. In attuazione dei principi di adeguatezza, sussidiarietà e differenziazione, la legge regionale disciplina le forme, anche obbligatorie, di esercizio associato delle funzioni comunali.

3. La Regione assicura i finanziamenti per l'esercizio delle funzioni conferite».

Art. 5.

Modifica all'articolo 15 della legge costituzionale n. 1 del 1963

1. Al secondo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «il 25° anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore età».

Art. 6.

Modifica all'articolo 27 della legge costituzionale n. 1 del 1963

1. All'articolo 27 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «15 mila» sono sostituite dalla seguente: «5.000».

Art. 7.

Modifica all'articolo 51 della legge costituzionale n. 1 del 1963

1. Al primo comma dell'articolo 51 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «, delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «e dei Comuni, anche nella forma di Città metropolitane».

Art. 8.

Modifica all'articolo 54 della legge costituzionale n. 1 del 1963

1. All'articolo 54 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «dei Comuni, anche nella forma di Città metropolitane,».

Art. 9.


Sostituzione dell'articolo 59 della legge costituzionale n. 1 del 1963

1. L'articolo 59 della legge costituzionale n. 1 del 1963 è sostituito dal seguente: «Art. 59. — 1. L'ordinamento degli enti locali della Regione si basa sui Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, quali enti autonomi obbligatori con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione e dal presente Statuto».

Art. 10.

Modifica all'articolo 62 della legge costituzionale n. 1 del 1963

1. Al numero 2) del primo comma dell'articolo 62 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «, delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «e dei Comuni, anche nella forma di Città metropolitane,».



Art. 11.

Modifiche all'articolo 66 della legge costituzionale n. 1 del 1963

1. All'articolo 66 della legge costituzionale n. 1 del 1963 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La Regione decentra in detto circondario i suoi uffici»;

b) il quarto comma è abrogato.

Art. 12.

Disposizioni transitorie

1. Le province della regione Friuli-Venezia Giulia esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono soppresse a decorrere dalla data stabilita con legge regionale e, comunque, non prima della scadenza naturale del mandato dei rispettivi organi eletti già in carica.

2. La legge regionale di cui al comma 1 disciplina il trasferimento delle funzioni delle province ai comuni, anche nella forma di città metropolitane, o alla regione, con le risorse umane, finanziarie e strumentali corrispondenti, e la successione nei rapporti giuridici.

3. Fino alla data di soppressione fissata ai sensi del comma 1, le province continuano a essere disciplinate dalla normativa previgente.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1298):

Presentato dal Consiglio regionale Friuli-Venezia Giulia il 6 febbraio 2014.

Assegnato alla 1ª Commissione (Affari costituzionali) in sede referente l'11 settembre 2014 con pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio) e Questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª Commissione il 4 e 26 febbraio 2015; 4 e 18 marzo 2015; 18 marzo 2015; 8, 15 e 21 aprile 2015; 5 e 6 maggio 2015.

Relazione scritta annunciata il 12 maggio 2015 (atto n. 1298 e 77-A) relatori sen. Russo.

Esaminato Aula il 14 maggio 2015 ed approvato, il 7 luglio 2015. (Prima deliberazione).

Camera dei deputati (atto n. 3224):

Assegnato alla I Commissione (Affari costituzionali) in sede referente il 10 luglio 2015 con parere della Commissione Questioni regionali.

Esaminato dalla I Commissione in sede referente, il 13 e 14 ottobre 2015; 10 dicembre 2015; 13, 19, 26 e 27 gennaio 2016.

Esaminato in Aula il 27 gennaio 2016 ed approvato il 2 febbraio 2016. (Prima deliberazione).

Senato della Repubblica (atto n. 1289-B):

Assegnato alla 1ª Commissione (Affari costituzionali) in sede referente il 9 febbraio 2016.

Esaminato dalla 1ª Commissione il 22 marzo 2016 e il 5 aprile 2016.

Esaminato in Aula ed approvato, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, il 17 maggio 2016. (Seconda deliberazione).

Camera dei deputati (atto n. 3224-B):

Assegnato alla I Commissione (Affari costituzionali) in sede referente il 20 maggio 2016.

Esaminato dalla I Commissione, in sede referente, il 14 giugno 2016.

Esaminato in Aula il 18 luglio 2016 ed approvato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, il 19 luglio 2016. (Seconda deliberazione).

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'articolo 2 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 1º febbraio 1963), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2. La regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia, di Udine, di Pordenone e di Trieste.

La regione ha per capoluogo la città di Trieste.

Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma approvato con decreto del Presidente della Repubblica.”

Note all'art. 2:


— Il testo dell'articolo 7 del citato Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 7. La Regione provvede con legge:

1) all'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti consuntivi;

2) alla contrattazione dei mutui ed alla emissione dei prestiti indicati nell'art. 52;

3) all'istituzione di nuovi Comuni, anche in forma di Città metropolitane, ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate.”



Note all'art. 3:

— Il testo del primo comma dell'articolo 10 del citato Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 10. Lo Stato può, con legge, delegare alla Regione, ed ai Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, l'esercizio di proprie funzioni amministrative.

Note all'art. 5:

— Il testo dell'articolo 15 del citato Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 15. Sono elettori del Consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

Sono eleggibili al Consiglio regionale gli elettori che abbiano compiuto la maggiore età il giorno delle elezioni.

L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, di un Consiglio provinciale, o di sindaco di un Comune con popolazione superiore a 10 mila abitanti, ovvero di membro del Parlamento europeo.”.

Note all'art. 6:

— Il testo dell'articolo 27 del citato Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 27. L'iniziativa delle leggi regionali, sotto forma di progetti redatti in articoli, appartiene alla Giunta, a ciascun membro del Consiglio ed agli elettori, in numero non inferiore a 5.000.”;

Note all'art. 7:

— Il testo del primo comma dell'articolo 51 del citato Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 51. Le entrate della Regione sono anche costituite dai redditi del suo patrimonio o da tributi propri che essa ha la facoltà di istituire con legge regionale, in armonia col sistema tributario dello Stato e dei Comuni, anche nella forma di Città metropolitane.”;

Note all'art. 8:

— Il testo dell'articolo 54 del citato Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 54. Allo scopo di adeguare le finanze dei Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, al raggiungimento delle finalità

ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, il Consiglio regionale può assegnare ad essi annualmente una quota delle entrate della Regione.

Note all'art. 10:

— Il testo dell'articolo 62 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 62. Il Commissario del Governo nella Regione, oltre ad esercitare le funzioni demandategli dal presente Statuto:

1) coordina, in conformità alle direttive governative, l'esercizio delle attribuzioni dello Stato nella Regione;

2) vigila sull'esercizio da parte della Regione e dei Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, delle funzioni delegate dallo Stato, e comunica eventuali rilievi ai Capi delle rispettive Amministrazioni;

3) costituisce il tramite dei rapporti tra lo Stato e la Regione, salvo le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni alle Amministrazioni periferiche dello Stato, i cui uffici non sono espressamente trasferiti alla Regione.

Al Commissario del Governo devono essere inviate tempestivamente dalla Presidenza del Consiglio regionale gli ordini del giorno delle sedute consiliari, nonché copia dei processi verbali delle sedute del Consiglio regionale.”.

Note all'art. 11:

— Il testo dell'articolo 66 del citato Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 66. Con le norme da emanarsi nei modi previsti dall'art. 65 ed entro il termine di quattro mesi dalla prima elezione del Consiglio regionale, sarà istituito, nell'ambito della provincia di Udine, un circondario corrispondente al territorio attualmente soggetto alla giurisdizione del tribunale di Pordenone ed al territorio dei comuni di Erto-Casso e Cimolais, per il decentramento di funzioni amministrative.

Con le stesse norme saranno decentrati, con specifica attribuzione di competenza, in detto circondario, gli uffici statali non trasferibili all'Amministrazione regionale, ivi compresi quelli dell'Amministrazione dell'interno, delle finanze, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale e quelli degli enti parastatali.

La Regione decentra in detto circondario i suoi uffici.”.

16G00168

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

DELIBERA 27 luglio 2016.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie.

Art. 1.

Istituzione e funzioni

1. È istituita, ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione ha il compito di:

a) accertare lo stato del degrado e del disagio sociale delle città e delle loro periferie, a partire dalle aree metropolitane, con particolare attenzione all'evoluzione della situazione socio-economica e alle implicazioni sociali e della sicurezza, in relazione:

1) alla diversa struttura urbanistica e alla densità spaziale delle periferie nonché alle diverse tipologie abitative, produttive e dei servizi;

2) alla composizione sociale della popolazione dei quartieri periferici;

3) alle realtà produttive presenti nei territori delle periferie, nonché ai tassi di occupazione, di disoccupazione, di lavoro sommerso e di lavoro precario, con particolare riferimento alla disoccupazione giovanile e femminile e al fenomeno dei giovani che non lavorano e non sono impegnati in percorsi di istruzione, di formazione o di aggiornamento professionale;

